Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 66 del 19 marzo 2013 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 marzo 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 18

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Decreti relativi alle attività cinematografiche

S O M M A R I O

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 8 febbraio 2013.

Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, ed in particolare gli articoli 13, 14 e 27, comma 8;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 22 marzo 2012, adottato ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo, recante modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalità tecniche in esso contenute;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012;

ADOTTA
il seguente decreto:

Capo I
PRODUZIONE

Sezione I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Istanze di riconoscimento della nazionalità italiana

1. Per l'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «decreto legislativo», ai fini del riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana, previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, l'impresa di produzione presenta apposita istanza, contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione di cui all'art. 20 dello stesso.

2. L'istanza, da presentare per via telematica, dovrà contenere tutti gli elementi richiesti nel provvedimento di cui al successivo art. 2, comma 1, del presente decreto e, in particolare:

a) la dichiarazione che il film è destinato prioritariamente alla fruizione del pubblico nelle sale cinematografiche, e solo successivamente alle altre forme di fruizione; tale obbligo non si applica ai cortometraggi;

b) la dichiarazione che il progetto filmico si intende realizzato quale film di produzione nazionale o di interesse culturale;

c) (ex lettera *e)*) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento definitivo della nazionalità italiana richiesti dall'art. 5 o, per i film di interesse culturale, dall'art. 7 del decreto legislativo, ed eventuali richieste di deroghe, adeguatamente motivate, previste dai medesimi articoli.

3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana sono adottati, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal direttore generale per il cinema.

4. Il provvedimento di riconoscimento della nazionalità italiana, concesso ai sensi del comma 3, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo, è revocato, a film ultimato, qualora questo non presenti i requisiti preventivamente dichiarati. La revoca può essere disposta immediatamente quando risulti agli atti dell'amministrazione la mancanza dei requisiti richiesti e dichiarati. Il soggetto che ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana è tenuto a comunicare alla direzione generale per il cinema ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato.

5. A pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della copia campione, le imprese produttrici per le quali non sia intervenuto provvedimento di revoca ai sensi del comma 4, presentano - al direttore generale per il cinema istanza di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana ai fini dell'ammissione ai benefici di legge. Il direttore generale provvede entro i successivi novanta giorni, disponendo, in caso positivo, l'iscrizione del film in appositi elenchi informatici istituiti presso la direzione generale.

Art. 2.

Istanze di riconoscimento dell'interesse culturale e di contributo

1. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale e di concessione del contributo sono presentate alla Direzione generale per il cinema, corredate dalla ricevuta attestante il versamento del contributo per spese istruttorie, effettuato in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Le istanze devono essere presentate utilizzando la modulistica on-line mediante accesso allo sportello telematico presente nel sito della Direzione generale per il cinema, secondo le specifiche e le modalità individuate con decreto del Direttore Generale per il cinema. Nel medesi-

mo decreto è elencata la documentazione amministrativa, tecnica e finanziaria che, a pena di inammissibilità, deve essere allegata alla domanda.

2. L'istanza può contenere la richiesta del solo riconoscimento dell'interesse culturale, ovvero anche del contributo. Per le istanze di riconoscimento del solo interesse culturale relative ai lungometraggi, l'importo è pari a mille euro, ridotto a duecento euro per le istanze relative ad opere prime e seconde. Per quelle che contengono anche una richiesta di contributo, l'importo è pari a tremila euro, ridotto a ottocento euro per le istanze relative ad opere prime e seconde. Per le istanze relative ai cortometraggi ed allo sviluppo delle sceneggiature originali, l'importo è pari a cento euro, ridotto a cinquanta euro nel caso di richiesta del solo riconoscimento di interesse culturale.

3. Nel caso in cui le istanze contengano anche la richiesta di concessione del contributo, dovrà essere specificato l'importo e la sua destinazione, ossia se il predetto contributo è richiesto per la produzione, per la distribuzione, per l'esportazione, ovvero soltanto per una o due delle tre voci.

4. L'istanza è presentata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, contestualmente o successivamente alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana.

5. Qualora, successivamente al riconoscimento dell'interesse culturale, siano apportate variazioni sostanziali alla sceneggiatura o al cast tecnico-artistico, al preventivo o al piano finanziario, le imprese di produzione sono tenute a darne immediatamente comunicazione alla direzione generale per il cinema, con apposita istanza. Le variazioni comunicate sono sottoposte alla valutazione della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo, che, anche mediante audizione degli autori e del produttore, provvede al riesame del progetto, alla luce delle variazioni, per l'eventuale conferma del riconoscimento. Tale istanza è corredata dalla ricevuta di versamento di cento euro, da effettuarsi in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Per le opere prime e seconde, l'importo di cui al periodo precedente è ridotto a cinquanta euro. Per i cortometraggi, l'importo è ridotto a venti euro.

6. La comunicazione di qualsiasi variazione, effettuata successivamente alla richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, comporta la revoca del riconoscimento e del contributo eventualmente concesso.

Art. 3.

Definizione dei costi massimi ammissibili e requisiti per la concessione del contributo

1. I contributi alla produzione ed alla distribuzione dei film riconosciuti di interesse culturale sono riferiti al costo industriale di produzione del film. Tale costo è costituito:

a) dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione alla copia campione, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti ed il compenso per la produzione («producer fee»);

b) dal costo di distribuzione, che comprende le spese di distribuzione in Italia e le spese di distribuzione all'estero, come definite nel provvedimento di cui all'art. 4, comma 3. Le spese generali ed il compenso per la produzione («producer fee») sono ammessi ciascuno nella misura forfetaria del 7,5% del costo di realizzazione alla copia campione. Le spese relative ai costi del personale di produzione, impiegato nella realizzazione della copia campione, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi, non possono superare il 25% del costo di produzione. Con decreto del Direttore generale per il cinema, sono fornite le indicazioni necessarie per una corretta computazione delle singole voci di costo di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma.

2. I contributi sono richiesti nel limite dei costi massimi ammissibili fissati negli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto e secondo le percentuali definite all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo.

3. Per i film di interesse culturale, i costi di distribuzione in Italia ed all'estero non possono essere complessivamente inferiori al 16% del costo industriale del film. In particolare, le spese per la distribuzione in Italia non possono essere inferiori al 13% del costo industriale, riferito ad un numero di copie non inferiore a 20 per i lungometraggi, ridotto a 10 per le opere prime e seconde. La Commissione per la cinematografia, di cui all'art. 8 del decreto legislativo, su richiesta motivata dell'interessato che dovrà contenere anche l'indicazione chiara delle spese da sostenere per tali finalità, ha facoltà di esonerare dal rispetto dei limiti percentuali o di copie di cui al precedente periodo: 1) i progetti filmici riconosciuti di interesse culturale con punteggio superiore a 70 punti secondo i criteri previsti dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo e che siano giudicati dalla Commissione medesima incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzati nel raggiungere un pubblico vasto; 2) i progetti filmici che indichino un preventivo non superiore ad 1.500.000 euro, importo ridotto a 750.000 euro per le opere prime e seconde; 3) i progetti di documentari, cortometraggi e di opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano; 4) i progetti filmici da realizzare in digitale. La commissione ha anche la facoltà di esonerare del tutto dalla distribuzione i film di cortometraggio riconosciuti di interesse culturale, fatta salva una spesa minima, da indicarsi da parte della Commissione medesima, per la stampa delle copie, ovvero di master digitale, per la partecipazione a festival.

4. Nell'ipotesi di coproduzioni o compartecipazioni, le percentuali di cui al comma 3 ed i costi massimi ammissibili si riferiscono all'intero costo industriale dell'opera filmica, nel caso in cui la quota italiana sia uguale o superiore al 60% del costo di produzione alla copia campione. Nell'ipotesi in cui la quota italiana sia inferiore al 60%, si fa riferimento soltanto a quest'ultima.

5. La Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, definisce, nella prima riunione di ciascun anno finanziario, su proposta del direttore generale per il cinema, i criteri per il riconoscimento dell'interesse culturale, di cui all'art. 8, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo decreto legislativo, ed i criteri relativi all'importo dei costi massimi ammissibili.

6. I contributi alla produzione di lungometraggi di interesse culturale sono concessi alle imprese di produzione che abbiano un capitale sociale interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40.000 euro; per i cortometraggi, il capitale sociale versato ed il patrimonio netto devono essere pari ad almeno 10.000 euro.

7. Prima di ciascuna sessione deliberativa il Gestore del Fondo per le attività cinematografiche (d'ora in avanti: Gestore) fornisce alla Direzione generale per il cinema una dettagliata informativa in merito alla situazione delle imprese di produzione beneficiarie di precedenti contributi a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo. Nel caso in cui tali informazioni rivelassero irregolarità dell'impresa richiedente concernenti finanziamenti o contributi a valere su fondi statali, incluse quelle inerenti l'applicazione delle procedure di cui al successivo art. 20 del presente decreto, il progetto filmico presentato dall'impresa nella sessione deliberativa può essere sottoposto all'esame della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, a condizione che l'impresa sani le irregolarità entro un termine previsto nella delibera di cui al successivo art. 4, comma 1, del presente decreto.

8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le erogazioni di cui al presente decreto sono subordinate, in ogni caso, alla inesistenza di irregolarità negli adempimenti del beneficiario nei confronti dell'Amministrazione in ordine a contributi ovvero finanziamenti concessi al medesimo a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo, e sui fondi in esso confluiti, nonché rispetto alle procedure di cui al successivo art. 20 del presente decreto.

Art. 4.

Deliberazione del contributo

1. Il riconoscimento dell'interesse culturale e l'importo del contributo assegnabile sono deliberati dal direttore generale per il cinema, previa valutazione della commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, tenuto conto della classificazione delle imprese ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo. La delibera è trasmessa al Gestore.

2. Le deliberazioni di contributo per ciascun anno solare non possono complessivamente superare le risorse di verificata disponibilità per il medesimo anno, tenuto conto delle modalità di effettuazione delle deliberazioni della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

3. Il contributo deliberato può essere destinato alla copertura delle spese di produzione, ovvero di distribuzione o esportazione, sulla base della specifica richiesta dell'interessato e nel rispetto di quanto previsto nell'art. 3, comma 3, del presente decreto. Con decreto del Direttore generale per il cinema, sentita la Commissione per la cinematografia, sono individuate, relativamente ai casi di contributo destinato a distribuzione ed esportazione, le voci di spesa ammissibili e le relative percentuali di destinazione delle medesime.

4. Al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, viene attribuita, a scopo di garanzia, previa la deliberazione del contributo di cui al comma 1, la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del progetto filmico da realizzare, rappresentata dal rapporto tra il contributo complessivamente concesso ed il costo industriale del film, come definito all'art. 3, comma 1, e determinato preventivamente in base al costo indicato nell'istanza di contributo ed in via definitiva in base al costo definito in sede di consuntivo, ai sensi dell'art. 5, comma 7. All'impresa di produzione è attribuito l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico afferenti la quota concessa in garanzia ai sensi del primo periodo del presente comma, al fine di corrispondere allo Stato la quota di proventi di competenza di quest'ultimo.

5. Una volta che i proventi netti derivanti dallo sfruttamento sia della quota di titolarità dell'impresa di produzione che di quella di cui al comma 4, ultimo periodo, abbiano consentito la copertura del costo industriale del film a carico dell'impresa di produzione, allo Stato è corrisposta la parte percentuale dei proventi corrispondente alla propria quota di diritti di sfruttamento del film stesso, fino alla concorrenza di quanto erogato.

6. Con cadenza annuale, il Gestore comunica alla direzione generale per il cinema l'entità dei proventi netti di competenza dello Stato, incassati a seguito dello sfruttamento da parte dell'impresa di produzione ovvero direttamente versati al Gestore da quest'ultima. Nel determinare la base di calcolo dei proventi di spettanza dello Stato, anche per i film di cui al successivo art. 21, comma 2, il Gestore dovrà tener conto, per la quota di spettanza dello Stato ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche degli incentivi di produzione maturati a favore dell'impresa di produzione ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo. Laddove i proventi netti non abbiano raggiunto, alla scadenza dei cinque anni dalla data di prima erogazione, almeno il 30% del contributo complessivamente erogato, e a meno che l'impresa di produzione non versi la somma necessaria a raggiungere il predetto 30%, la quota di diritti di sfruttamento derivanti dalla quota di proprietà del film in capo all'impresa è trasferita automaticamente allo Stato, a scopo di garanzia, fino alla concorrenza di quanto erogato e comunque per una durata non superiore a tre anni a partire dalla scadenza del predetto quinquennio. Il Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, affida la gestione dei diritti di cui al periodo precedente e nei limiti di durata ivi previsti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Decorso il suddetto triennio, la quota di diritti di utilizzazione in capo all'impresa, e trasferita temporaneamente allo Stato, rientra comunque nella disponibilità dell'impresa di produzione stessa, che, nell'esercitare i diritti di sfruttamento, dovrà continuare a corrispondere «pro quota» allo Stato i proventi netti, fino a concorrenza del contributo erogato.

7. Nel caso in cui, entro un quinquennio dalla data di prima erogazione, almeno il 30% del contributo sia stato rimborsato dall'impresa di produzione allo Stato, l'impresa potrà proseguire l'attività di sfruttamento economico dei diritti del film, assumendo contestualmente per un quinquennio l'obbligo di versare allo Stato, con rendicontazione annuale, la quota dei proventi netti di competenza di quest'ultimo, fino alla concorrenza del contributo.

8. Per proventi netti di spettanza dello Stato si intendono le somme maturate in favore dello stesso per effetto delle attività di sfruttamento economico previste dal presente articolo, da porre in essere, da parte dell'impresa di produzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5.

Art. 5.

Erogazione del contributo

1. La stipula dell'atto di erogazione del contributo è subordinata, a pena di decadenza del contributo stesso, alla presentazione al Gestore e al contestuale invio al Ministero, da parte dell'impresa di produzione, entro sei mesi dal provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, di tutta la documentazione necessaria alla stipula la medesima, attestante, tra l'altro, il reperimento delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di realizzazione della copia campione e dei costi relativi alle spese di distribuzione ed esportazione, con esclusione del compenso per la produzione («producer fee») e delle spese generali. Il termine di cui al periodo precedente è elevato a dodici mesi nel caso delle opere prime e seconde e di quelle di cui all'art. 3, comma 3, terzo periodo, numeri da 1) a 3). La stipula di cui al primo periodo deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla predetta presentazione. Sempre a pena di decadenza del contributo, entro dodici mesi dalla stipula dovrà essere documentata, anche mediante autocertificazione, al Gestore l'effettuazione di almeno il 60% delle riprese e del 60% del costo film, relativamente alla parte italiana, salvo la concessione di deroga da parte della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo per casi eccezionali, dietro apposita motivata e documentata richiesta dell'impresa.

2. La stipula dell'atto di cui al comma 1 è, altresì, subordinata alla verifica dell'avvenuta trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia, da parte dell'impresa produttrice, degli atti di acquisto dei diritti di utilizzazione economica dell'opera filmica, nonché, nel caso dei contributi alla sola produzione, alla presentazione di copia del contratto di distribuzione del film, che deve rispettare i requisiti previsti dal provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, concluso con impresa riconosciuta attiva nel settore in campo nazionale, ovvero alla dimostrazione che l'impresa di produzione svolga attività di distribuzione in campo nazionale.

3. Il Gestore procede all'erogazione previo controllo della corrispondenza dei documenti presentati alle singole voci inserite nel piano finanziario, nonché previa verifica degli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di esito negativo del controllo e della verifica, il Gestore ne dà comunicazione alla direzione generale per il cinema per il riesame della commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, alla luce delle variazioni eventualmente apportate dall'impresa di produzione. Né la predetta comunicazione, né il riesame comportano interruzione del termine di cui al comma 1, primo periodo.

4. Con provvedimento del Direttore Generale viene definito lo schema di contratto di erogazione del contributo nonché la documentazione da acquisire a tale scopo.

5. I contributi sono erogati a stati di avanzamento, nell'entità, secondo la scansione temporale e nel rispetto dei presupposti di cui all'apposita Tabella *A)* allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. L'Amministrazione si riserva di trattenere la parte di contributi necessaria alla realizzazione di una copia dell'opera in formato digitale ai fini del deposito presso la Cineteca Nazionale di cui all'art. 24 del decreto legislativo, salvo che l'impresa non documenti di aver effettuato in proprio tale adempimento.

6. Entro centottanta giorni dalla prima proiezione in sala del film, i costi a consuntivo sono accertati analiticamente da società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute, scelte dal Gestore, iscritte da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Con riferimento ai soli cortometraggi, l'accertamento è affidato al Gestore. Nei contratti di compartecipazione, associazione in partecipazione, coproduzione, service e affini, relativi al film oggetto del contributo, stipulati dal beneficiario con società italiane o estere, dev'essere prevista, a pena di decadenza dal contributo medesimo, una clausola con la quale la controparte è obbligata a produrre la documentazione necessaria alla verifica dei costi. Le relative modalità applicative sono demandate ad un apposito provvedimento del Direttore generale per il cinema.

7. Nell'ipotesi in cui l'impresa di produzione abbia rifiutato di presentare la documentazione richiesta o tenuto comportamenti palesemente ostruzionistici, ovvero abbia autocertificato il falso, ovvero abbia occultato ricavi di spettanza propria o dello Stato, ferme restando le altre sanzioni già previste dalla legge, il contributo concesso è revocato e non sarà possibile per l'impresa stessa, nonché per i suoi amministratori, presentare istanze volte ad ottenere contributi di cui al decreto legislativo per i successivi cinque anni.

8. Non sono ammessi subentri nei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera da parte di un'impresa di produzione diversa da quella che ha ottenuto il contributo.

9. Per le opere riconosciute di interesse culturale, l'impresa di produzione concede in sfruttamento in Italia i seguenti diritti di utilizzazione economica, denominati secondo gli standard internazionali: 1. Diritti cinematic (theatrical, non theatrical, public video, commercial video, ancillary); 2. Diritti home video (rental, sell-through, edicola, mailing, door-to-door); 3. Diritti tv (pay-tv, free tv, pay-per-view, video on demand); 4. merchandising; 5. Diritti di edizione musicale; 6. Diritti on-line/internet; 7. Diritti wireless; 8. Diritti interattivi e multimediali. Modifiche ed integrazioni di tale elencazione, ove necessario, sono effettuate e rese pubbliche con provvedimento del Direttore generale per il cinema.

10. Il contratto di distribuzione «theatrical» può prevedere una provvigione a favore del distributore nazionale non eccedente il 35%, ove nel contratto sia previsto un minimo garantito. Diversamente, la percentuale non può eccedere il 25%. I diritti «theatrical» non possono essere ceduti a prezzo fisso.

11. Per la copertura della quota di costo a suo carico, l'impresa di produzione può effettuare la prevendita ovvero le vendite dei diritti di utilizzazione economica del film, ivi compresi i minimi garantiti, nonché sottoscrivere accordi di compartecipazione e di coproduzione, che possono essere inseriti nel piano finanziario a copertura del costo del film. Sono considerate ammissibili al fine di comprovare la copertura del piano finanziario le vendite effettuate entro la data della concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico.

12. La Direzione generale per il cinema, sentita la Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo, fornisce al Gestore le opportune indicazioni circa i termini di durata dei contratti di prevendita o vendita dei diritti di utilizzazione in Italia nonché all'estero, anche in relazione, per questi ultimi, agli usi commerciali vigenti nei singoli territori. La presente disposizione si applica anche ai progetti filmici deliberati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

13. Le prevendite o le vendite dei diritti di utilizzazione televisiva nonché di tutti gli altri diritti, esclusi quelli «theatrical» e «video», dell'opera cinematografica sono effettuate direttamente dall'impresa di produzione a:

a) imprese concessionarie dei servizi di diffusione televisiva ovvero di raccolta pubblicitaria, nonché alle loro collegate o controllate;

b) imprese di distribuzione o esportazione cinematografica o televisiva, purché attive nel territorio nazionale. Qualora l'impresa di produzione incarichi dello sfruttamento economico dell'opera cinematografica, diverso da quello «theatrical» e «video», un'impresa di distribuzione o d'esportazione, potrà essere riconosciuta a quest'ultima una provvigione non superiore al 30%. Nel caso in cui l'attività di cui al periodo precedente sia svolta dall'impresa di produzione stessa, detta soglia percentuale massima è ridotta al 15%. Non sono ammesse vendite a prezzo fisso ad intermediari di qualsiasi natura, diversi dalle imprese di distribuzione ed esportazione di cui al periodo precedente.

14. L'impresa di produzione può cedere o dare in licenza i diritti «video», riconoscendo al distributore una commissione non eccedente il 25% del fatturato lordo laddove siano a proprio carico i relativi costi di distribuzione. Nel caso in cui i costi di distribuzione per lo sfruttamento «rental» e «sell through» siano a carico dell'impresa di distribuzione, all'impresa di produzione dovrà essere riconosciuta una «royalty» per lo sfruttamento «rental» e per lo sfruttamento «sell through».

Sezione II

Entità del contributo a progetti riconosciuti di interesse culturale

Art. 6.

Lungometraggi

1. Il contributo a lungometraggi di interesse culturale non può eccedere il 50% del costo massimo ammissibile, come di seguito definito:

a) per le imprese che hanno riportato il punteggio previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 settembre 2004 concernente la definizione degli indicatori per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto legislativo, il costo massimo ammissibile è di cinque milioni di euro;

b) per le altre imprese, iscritte nel medesimo elenco, il costo massimo ammissibile è di 3.750.000 euro.

2. In caso di associazioni produttive tra le imprese di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, nelle quali la quota di partecipazione delle imprese di cui alla lettera *a)* non sia inferiore al 40%, il relativo progetto è esaminato con il costo massimo ammissibile di cui alla medesima lettera *a)*.

Art. 7.

Opere prime e seconde

1. Per i lungometraggi opere prime e seconde è concesso un contributo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, previa istanza presentata alla direzione generale per il cinema, secondo le modalità indicate all'art. 2 del presente decreto, da un'impresa di produzione iscritta nell'elenco delle imprese cinematografiche. Il contributo non può essere superiore al 90% del costo massimo ammissibile, pari a 1.500.000 euro.

2. Le imprese produttrici di opere seconde, possono, previa espressa rinuncia ai benefici di cui al presente articolo, presentare istanze per l'erogazione di contributi, concessi ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto, a favore dei lungometraggi e cortometraggi di interesse culturale.

Art. 8.

Cortometraggi

1. Il contributo a cortometraggi di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo, è concesso, previa istanza alla direzione generale per il cinema, presentata secondo le modalità indicate all'art. 2 del presente decreto, ad un'impresa di produzione, iscritta nell'elenco delle imprese cinematografiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo. Il contributo è pari all'intero costo dichiarato nel progetto. Il costo massimo ammissibile è di 40.000 euro.

2. Le istanze di cui al presente articolo, presentate nei termini indicati nel decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo, sono corre-

date di un progetto contenente la sceneggiatura, il piano di lavorazione, il cast artistico e tecnico, il preventivo di spesa ed il piano finanziario preventivo.

Sezione III

PROGETTI TRATTI DA SCENEGGIATURE ORIGINALI

Art. 9.

Istanze per lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature originali

1. Le imprese iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, possono presentare istanze alla direzione generale per il cinema per la concessione di contributi destinati a incentivare lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature originali di particolare rilievo culturale o sociale. Sono ammessi alla selezione progetti tratti da sceneggiature in lingua italiana, idonee alla realizzazione di film di lungometraggio.

2. Alle istanze, corredate dalla ricevuta di versamento prevista all'art. 2 del presente decreto, sono allegate: *a)* trattamento o sceneggiatura da cui s'intenda sviluppare un progetto; *b)* un soggetto ed una sinossi; *c)* un preventivo di costo del progetto filmico realizzabile; *d)* un preventivo di spesa del progetto di sviluppo. Le istanze sono presentate per via telematica entro il termine indicato con decreto del Direttore generale per il cinema. L'impresa di produzione dichiara, nell'istanza, di essere titolare dei diritti di utilizzazione del soggetto.

3. Per il medesimo anno solare, non può essere presentata più di un'istanza relativa allo stesso autore.

4. Non sono ammesse istanze per progetti tratti da sceneggiature relative a progetti filmici per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio lavorazione.

5. Il Direttore generale per il cinema delibera sulle istanze previa valutazione della sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'ambito della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo.

Art. 10.

Contributi per lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature originali

1. Per ogni esercizio finanziario, è prevista la concessione di contributi, per un numero massimo di 20 progetti di cui all'art. 9, comma 1, per un importo fino a 35.000 euro ciascuno. Una quota pari al 20% del contributo è destinata all'autore della sceneggiatura. Il contributo destinato all'impresa di produzione è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Nell'ipotesi in cui il corrispondente progetto filmico sia stato riconosciuto di interesse culturale ed abbia ottenuto il contributo, l'importo concesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, è diminuito della somma pari al contributo erogato ai sensi del presente articolo.

Art. 11.

Contributi agli autori di sceneggiature originali

1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, il Direttore generale per il cinema può attribuire almeno due volte all'anno non più di 20 contributi, di importo non superiore a 5.000 euro, ad autori di sceneggiature originali, utili per lo sviluppo di progetti ai sensi dell'art. 9 del presente decreto o per la presentazione di progetti filmici, previo parere sui soggetti presentati espresso dalla sezione di cui all'art. 9, comma 5, del presente decreto.

Capo II

DISTRIBUZIONE IN ITALIA

Art. 12.

Oggetto e finalità del contributo

1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo, alle imprese di distribuzione iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo sono concessi contributi commisurati agli incassi realizzati nell'anno precedente dai film riconosciuti di interesse culturale, o che abbiano ricevuto il premio di qualità, distribuiti dalla medesima impresa.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alla distribuzione di film di interesse culturale che abbiano fruito dei contributi di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo.

Art. 13.

Ripartizione del contributo

1. Le risorse eventualmente destinate, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del presente decreto, alla distribuzione cinematografica in Italia sono ripartite tra le imprese beneficiarie in misura proporzionale all'ammontare degli incassi complessivi realizzati in sala, nell'anno solare precedente, dai film di interesse culturale, distribuiti da ciascuna impresa.

2. Nel computo degli incassi complessivi di cui al comma 1, l'importo degli incassi relativi alle opere prime e seconde è aumentato del 50%. L'importo degli incassi è aumentato del 30% per i film di interesse culturale, escluse le opere prime e seconde, la cui prima uscita in sala avviene nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 31 agosto.

3. Possono accedere alla ripartizione dei contributi le imprese di distribuzione che, nell'anno di riferimento, abbiano distribuito almeno un film, per un incasso minimo in sala non inferiore a 100.000 euro. Tale ultimo limite non si applica alle opere prime e seconde.

4. I contributi assegnati alla singola impresa non possono comunque superare il 25% delle risorse rese annualmente disponibili per la finalità di cui all'art. 12 del presente decreto sulla base del decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo.

Art. 14.

Istanze di erogazione del contributo

1. L'istanza per la erogazione del contributo di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto, è presentata dal distributore o dal legale rappresentante dell'impresa di distribuzione alla direzione generale per il cinema entro il 30 giugno di ogni anno.

2. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) l'elenco dei film di interesse culturale distribuiti nell'anno solare precedente, con indicazione della data e del luogo della prima proiezione in sala, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia;

b) il totale degli incassi lordi realizzati dai film di cui alla lettera *a)* nelle proiezioni in sala dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;

c) l'impegno a destinare il contributo alle finalità di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto.

3. Il termine per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo è perentorio.

Art. 15.

Procedimento di erogazione del contributo

1. La direzione generale per il cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 13 del presente decreto.

2. La direzione generale può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 14 del presente decreto.

3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.

4. Il contributo a favore di film realizzati in regime di codistribuzione è liquidato in favore di uno solo dei codistributori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo è effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'amministrazione nei confronti degli altri codistributori.

Capo III

ESPORTAZIONE

Art. 16.

Oggetto e finalità del contributo

1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo, alle imprese di esportazione iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale, nell'ammontare complessivo individuato dal Direttore generale per il cinema nell'ambito delle risorse annualmente destinate alla distribuzione ed all'esportazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo.

Art. 17.

Ripartizione del contributo

1. Le risorse destinate annualmente all'esportazione sono ripartite tra le imprese beneficiarie, secondo una media ponderata delle percentuali relative ai seguenti parametri, incidenti, rispettivamente, per l'80% ed il 20%:

a) importo complessivo, nell'anno solare precedente, delle cessioni a imprese estere di diritti di sfruttamento di film riconosciuti di interesse culturale;

b) numero di ingressi realizzati all'estero dai film di cui alla lettera *a)*.

2. Ove le imprese beneficiarie non forniscano i dati relativi alla lettera *b)* del comma 1, le medesime partecipano alla ripartizione sulla base della sola media percentuale relativa al parametro *a)*.

Art. 18.

Istanza per l'erogazione del contributo

1. L'istanza per l'erogazione del contributo di cui all'art. 16, comma 1, del presente decreto, è presentata dall'esportatore o dal legale rappresentante dell'impresa di esportazione alla direzione generale per il cinema entro il 30 giugno di ogni anno.

2. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) l'elenco dei film di interesse culturale esportati nell'anno solare precedente, con indicazione degli estremi dei contratti di vendita all'estero;

b) il totale degli ingressi realizzati da ciascun film di cui alla lettera *a)* nelle proiezioni in sala, distinti per singoli Paesi.

3. L'istanza è corredata dalla documentazione contabile, nonché da quella inerente ai contratti di vendita all'estero.

4. Il termine per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo è perentorio.

Art. 19.

Procedimento di erogazione del contributo

1. La direzione generale per il cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 17 del presente decreto.

2. La direzione generale può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 18 del presente decreto.

3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione, che

provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.

Capo IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20.

Restituzione dei finanziamenti deliberati fino al 31 dicembre 2006

1. La presente disposizione si applica ai film che abbiano ricevuto finanziamenti dallo Stato, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, ovvero ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2004, deliberati antecedentemente al 31 dicembre 2006.

2. L'impresa di produzione, tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi 3, 4 e 6, e nel rispetto delle scadenze temporali indicate al successivo comma 5, ha facoltà di estinguere la propria situazione debitoria, verificata al 31 dicembre 2006, rispetto al finanziamento statale, secondo il meccanismo stabilito nella apposita Tabella *B)* allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. Ove l'impresa versi quanto previsto dalla Tabella *B)*, a seconda dei casi, per la predetta estinzione, essa rimane titolare, per la durata della protezione legale, del 100% dei diritti dominicali e di sfruttamento dell'opera cinematografica. In caso contrario, la titolarità dei diritti di sfruttamento economico del film viene trasferita a scopo di garanzia automaticamente, sino all'integrale estinzione del finanziamento e comunque non oltre la durata della protezione legale, in capo allo Stato, che ne affida la gestione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Nel caso di coproduzioni e compartecipazioni, il soggetto interessato, in prima istanza, dalla procedura di estinzione del debito di cui al comma 2, è il coproduttore o compartecipante maggioritario, che la attiva anche in nome e per conto del coproduttore o compartecipante minoritario. Nel caso in cui l'impresa di produzione, o il coproduttore o compartecipante maggioritario, previo interpello da parte dell'amministrazione, o, ove necessario, tramite Istituto Luce Cinecittà s.r.l., non aderisca alla procedura di estinzione del debito, l'amministrazione medesima interpella il coproduttore o compartecipante minoritario.

4. Per i progetti filmici finanziati fino al 5 febbraio 2004, nel caso in cui vi sia stato anche un autonomo finanziamento alla distribuzione e all'esportazione, l'importo per estinguere la situazione debitoria risultante dalla Tabella *B)* viene maggiorato di una somma forfetaria pari al 10% del debito residuo riferito al predetto finanziamento alla distribuzione e all'esportazione.

5. Salvo quanto previsto al comma 6, la procedura di estinzione è attivata entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione ivi prevista, mediante comunicazione al soggetto di cui al comma 3, prioritariamente interessato alla stessa, secondo le risultanze in possesso dell'amministrazione. La procedura deve comunque concludersi non oltre il termine perentorio di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di estinzione, anche tenuto conto degli eventuali interpelli dei soggetti indicati al comma 3.

6. Per i film distribuiti in sala in Italia dopo il 31 dicembre 2005, la procedura di estinzione è attivata entro sessanta giorni dalla data di verifica della situazione debitoria, come accertata al dodicesimo mese successivo alla data di prima uscita in sala. In ogni caso, la procedura non può applicarsi ai film distribuiti in sala in Italia dopo il 31 dicembre 2010.

7. Ai fini dell'estinzione di cui al comma 2, sono presi in considerazione, per i film distribuiti in sala in Italia entro il 31 dicembre 2005, i contratti di erogazione del finanziamento stipulati entro il 31 dicembre 2006. Per i film distribuiti in sala in Italia a partire dal 1° gennaio 2006, valgono i contratti di erogazione stipulati entro 12 mesi dalla data di prima uscita.

Art. 21.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto si applica alle istanze di riconoscimento dell'interesse culturale e alle richieste di contributo presentate alla Direzione Generale per il cinema dopo il 15 settembre 2012 per le opere prime e seconde e i cortometraggi e dopo il 30 settembre 2012 per le opere di autori affermati.

2. Alle istanze di riconoscimento dell'interesse culturale e alle istanze di richiesta del contributo, presentate prima dei termini di cui al precedente comma e deliberate entro il 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 aprile 2007, recante modalità tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 12, del presente decreto.

3. A decorrere dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 22 marzo 2012, recante modalità tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 febbraio 2013

Il Ministro: ORNAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 279

Tabella A (art. 5, comma 6)

EROGAZIONE A STATO DI AVANZAMENTO DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE

EROGAZIONE STATALE	EROGATO TOTALE	QUANDO	PRESUPPOSTO
20%	20%	PRIMA DI INIZIO RIPRESE	DICHIARAZIONE PRODUTTORE ALL'ISTITUTO GESTORE DI COSTI MATURATI PER ALMENO 20% DEL COSTO FILM (PARTE ITALIANA)
20%	40%	INIZIO RIPRESE	DICHIARAZIONE PRODUTTORE DI COSTI MATURATI PER ALMENO 40% DEL COSTO FILM (PARTE ITALIANA)
20%	60%	META' RIPRESE	DICHIARAZIONE PRODUTTORE DI COSTI MATURATI PER ALMENO 60% DEL COSTO FILM (PARTE ITALIANA)
20%	80%	FINE RIPRESE	DICHIARAZIONE PRODUTTORE DI COSTI MATURATI PER ALMENO 80% DEL COSTO FILM (PARTE ITALIANA)
SALDO	100%	RILASCIO NULLA OSTA REVISIONE CINEMATOGRAFICA	ESIBIZIONE DI COPIA DELLE FATTURE QUIETANZATE DAL REGISTA E DAGLI AUTORI, OVVERO DOCUMENTAZIONE EQUIVALENTE; DICHIARAZIONE DELL'EDITORE MUSICALE E DEL LABORATORIO DI SVILUPPO E STAMPA CHE TUTTI I COSTI SONO STATI PAGATI DAL PRODUTTORE OVVERO DOCUMENTAZIONE EQUIVALENTE

Tabella A (segue)

1. Le dichiarazioni dei costi maturati vanno rese dall'impresa di produzione nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resta ferma la possibilità di presentare apposita certificazione attraverso società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute).

2. L'impresa produttrice deve allegare a ciascuna autodichiarazione copia dei contratti e delle fatture a dimostrazione della relativa percentuale di costi maturati.

3. Per costi maturati si intendono quelli ai quali afferiscono documenti contabili intestati all'impresa di produzione per l'acquisto di fattori produttivi già utilizzati per la realizzazione del film.

4. Per la prima erogazione è sufficiente l'esibizione dell'atto in originale di erogazione con apposta notifica alla SIAE, nonché dichiarazione sostitutiva relativa all'inesistenza, presso la SIAE, di trascrizioni pregiudizievoli recanti data anteriore a quella dell'atto in originale di erogazione.

5. L'erogazione del contributo alla distribuzione in Italia e all'estero del film, con le medesime regole, per l'impresa produttrice, esposte ai punti 1, 2 e 3, avviene, in prima battuta, al raggiungimento del limite di legge d'interesse di cui all'art. 3, comma 3, e, in seconda battuta, al completamento delle relative spese nella misura specificamente fissata in sede di delibera della commissione per la cinematografia. Destinataria del contributo è direttamente l'impresa di distribuzione per i costi dalla medesima sostenuti ed i fornitori per i servizi da questi ultimi effettuati, senza rifatturazione al produttore.

Tabella B (art. 20, comma 2)

DEFINIZIONE FINANZIAMENTI DELIBERATI FINO AL 31 DICEMBRE 2006

QUOTA DELL'EROGATO GIA' RIMBORSATA DALL'IMPRESA	QUOTA DA VERSARE PER ESTINGUERE LA SITUAZIONE DEBITORIA ED ACQUISIRE LA TITOLARITA' DEL 100% DIRITTI DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO
TRA 0 E 30%	20% DEL DEBITO RESIDUO SINO AL 30% DELL'EROGATO OLTRE AL 10% DELL'AMMONTARE TRA 30% E 60% DELL'EROGATO OLTRE AL 5% DELL'AMMONTARE TRA 60% E 100% DELL'EROGATO
TRA 30% E 60%	10% DEL DEBITO RESIDUO SINO AL 60% DELL'EROGATO OLTRE AL 5% DELL'AMMONTARE TRA 60% E 100% DELL'EROGATO
TRA 60% E 99%	5% DEL DEBITO RESIDUO SINO AL 100% DELL'EROGATO

13A02268

DECRETO 8 febbraio 2013.

Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, ed in particolare gli articoli 10 e 27, comma 8;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 22 marzo 2012, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 4, del citato decreto legislativo, recante modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalità tecniche in esso contenute;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto e finalità dei contributi

1. I contributi erogati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti «decreto legislativo», sono finalizzati al sostegno della produzione cinematografica nazionale.

2. Per i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale e per i film di animazione, realizzati da imprese di produzione, anche in coproduzione o compartecipazione con imprese estere, sono concessi contributi destinati alle finalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo, secondo il seguente ordine di priorità:

a) rimborso, anche mediante compensazione, dei contributi statali di cui all'art. 13 del decreto legislativo.

b) copertura del residuo costo industriale dell'opera filmica, ovvero, nel caso in cui non siano stati ottenuti contributi di cui alla lettera *a)*, totale copertura dello stesso;

c) realizzazione, per l'eventuale quota residua, di opere filmiche di interesse culturale, entro cinque anni dalla liquidazione dei contributi di cui al comma 1.

Con riferimento ai lungometraggi di produzione nazionale, l'Amministrazione si riserva di trattenere la parte di contributi necessaria alla realizzazione di una copia dell'opera in formato digitale ai fini del deposito presso la Cineteca Nazionale di cui all'art. 24 del decreto legislativo, salvo che l'impresa non documenti alla Direzione generale per il cinema, d'ora in avanti: Direzione generale, di aver effettuato in proprio tale adempimento.

3. È previsto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere di cui all'art. 1, comma 2, se cittadini italiani o dell'Unione europea, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia.

4. I contributi di cui al comma 1 sono calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine di diciotto mesi decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera.

5. I contributi sono erogati a favore di opere che abbiano realizzato, nel termine di cui al comma 4, incassi superiori a cinquantamila euro.

6. L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto è subordinata alla inesistenza di irregolarità negli adempimenti del beneficiario nei confronti dell'Amministrazione in ordine a contributi ovvero finanziamenti concessi al medesimo a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, nonché a valere sui fondi in esso confluiti.

Art. 2.

Determinazione dei contributi

1. Per ciascun esercizio finanziario è stabilito con decreto ministeriale l'ammontare di contributi per i film per i quali è presentata istanza nell'esercizio finanziario medesimo.

2. Qualora l'ammontare complessivo teorico di contributi da assegnare risultante dall'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo fosse superiore all'ammontare di cui al comma 1, è applicata all'importo in ipotesi dovuto per ciascuna istanza una riduzione proporzionale, data dal rapporto percentuale tra il predetto ammontare complessivo teorico e l'ammontare di contributi cui al comma 1.

3. Le risorse annualmente stanziate nel pertinente capitolo di spesa con il decreto ministeriale di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, vengono utilizzate per soddisfare in ordine cronologico le istanze liquide ed esigibili giacenti presso l'Amministrazione, anche con riferimento a quelle di cui al successivo art. 9, comma 2.

4. La misura percentuale del contributo, di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è fissata in base agli scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico, come stabiliti nella Tabella A allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

5. La misura percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, è fissata in base ai seguenti scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico:

a) per la parte degli incassi da 1 euro a 2.500.000 euro, è pari all'1% degli incassi medesimi;

b) per la parte degli incassi da 2.500.001 euro a 5.000.000 euro, è pari allo 0,80% degli incassi medesimi;

c) per la parte degli incassi da 5.000.001 euro a 10.000.000 euro, è pari allo 0,50% degli incassi medesimi.

Gli importi derivanti dall'applicazione di quanto previsto alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono maggiorati per le fattispecie e secondo quanto previsto nella tabella A allegata al presente decreto.

6. Qualora le leggi successive all'adozione del decreto di ripartizione del Fondo Unico per lo spettacolo determinino una consistenza del Fondo medesimo inferiore o superiore a quella definita all'atto dell'emanazione di tale decreto, si provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione o in aumento, in misura corrispondente alla riduzione o all'aumento attuati sulla somma del Fondo destinata ai contributi di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Istanza di erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2

1. L'istanza per la erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2, è presentata per via telematica alla Direzione generale dopo che siano trascorsi almeno tre mesi dalla prima proiezione in pubblico con sbigliettamento del film al quale i contributi si riferiscono, qualora nel predetto termine l'opera abbia realizzato incassi superiori a cinquantamila euro. Entro il sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di diciotto mesi decorrenti dalla prima proiezione, la Direzione generale, ricevuti i dati da parte del soggetto incaricato di cui all'art. 8, provvede alla liquidazione dei contributi, compatibilmente con quanto previsto all'art. 2. L'istanza per l'erogazione deve essere comunque presentata entro e non oltre dodici mesi dalla data del decreto di ammissione ai benefici di legge ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato di cui all'art. 8 non provveda alla trasmissione dei dati relativi agli incassi entro i termini indicati al comma 1, la liquidazione dei contributi avviene sulla base delle certificazioni presentate dall'impresa di distribuzione dell'opera filmica, fatti salvi eventuali conguagli evidenziati a seguito delle rilevazioni del soggetto incaricato.

3. L'istanza è presentata dal produttore o dal legale rappresentante dell'impresa di produzione del film, contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) la data ed il luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia;

b) il totale degli incassi lordi realizzati dal film attraverso le proiezioni in pubblico, ovvero, nel caso di richiesta avanzata prima della liquidazione di cui al comma 1, il totale degli incassi, comunque non inferiore a cinquantamila euro, realizzati nel periodo di riferimento;

c) l'indicazione del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dell'opera;

d) gli estremi dell'iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia;

e) l'impegno a destinare i contributi alle finalità di cui all'art. 1.

Art. 4.

Procedimento di erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2

1. La Direzione generale esamina le istanze in ordine cronologico. La Direzione generale può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 3.

2. I contributi possono essere fatti oggetto di atto di cessione da parte del beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, esclusivamente a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Gli atti di disposizione dei contributi, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, a soggetti diversi da quelli espressamente previsti nel periodo precedente, non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione.

3. I contributi a favore di film realizzati in regime di coproduzione sono liquidati in favore di uno solo dei coproduttori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta, autenticata ai sensi di legge. La liquidazione è effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'Amministrazione nei confronti degli altri coproduttori.

Art. 5.

Procedimento di erogazione del contributo di cui all'art. 1, comma 3

1. L'istanza per l'erogazione del contributo di cui all'art. 1, comma 3, è presentata per via telematica alla Direzione generale per il cinema non prima che siano trascorsi tre mesi dalla prima proiezione in pubblico con sbigliettamento del film al quale il contributo si riferisce, e non oltre il termine perentorio di dodici mesi.

2. L'istanza, completa delle indicazioni sul soggetto richiedente, è corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) quanto previsto alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'art. 3, comma 3;

b) di essere regista o autore del soggetto o della sceneggiatura dell'opera, in conformità a quanto riportato nel pubblico registro per la cinematografia;

c) l'eventuale presenza di altri aventi diritto al contributo.

3. In seguito all'adozione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, la Direzione generale determina, per ciascuna opera, la misura del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, suddividendolo in tre parti uguali, destinate alla regia, al soggetto e alla sceneggiatura.

4. Al procedimento di erogazione del contributo di cui al presente articolo si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 4.

5. In caso di pluralità di registi, autori del soggetto o autori della sceneggiatura, la liquidazione del contributo può essere effettuata, per ciascuna categoria, in favore di uno solo di essi, che dimostri di essere mandatario degli altri, con effetto liberatorio per l'Amministrazione.

Art. 6.

Revoca dei contributi

1. I contributi in favore delle imprese di produzione sono revocati, per le singole quote, a seguito della mancata destinazione delle medesime alle corrispondenti finalità indicate all'art. 1, comma 2.

2. I contributi di cui all'art. 1 sono revocati in caso di falsità delle dichiarazioni rese nelle istanze secondo le indicazioni dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 5, comma 2.

3. Ove accerti la sussistenza di motivi di revoca, la Direzione generale comunica l'avvio del procedimento e, ove possibile, diffida l'interessato alla loro eliminazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali provvede alla revoca motivata.

4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato, presentata dal destinatario.

Art. 7.

Monitoraggio dell'impiego dei contributi di cui all'art. 1, comma 2

1. L'impresa di produzione destinataria dei contributi di cui all'art. 1, comma 2, è tenuta, entro trenta giorni dall'erogazione finale, a comunicare alla Direzione generale per il cinema un piano di utilizzazione dei contributi medesimi, suddiviso in quote rispondenti alle finalizzazioni previste. Entro tre anni dall'erogazione finale, l'impresa comunica il progetto ovvero i progetti di opera filmica di interesse culturale nei quali ha reinvestito l'eventuale residua quota di contributi a tal fine destinata nel piano di utilizzazione. In caso di mancata comunicazione, si applicano i commi 1 e 4 dell'art. 6.

Art. 8.

Rilevazione degli incassi da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e corrispettivo per il servizio reso.

1. La rilevazione degli incassi lordi nelle sale cinematografiche è effettuata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e trasmessa alla Direzione generale, per i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale, nonché per i film d'animazione, compresi i film di coproduzione.

2. La rilevazione è effettuata, per incassi di qualsiasi importo, per un periodo complessivo di diciotto mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film. La rilevazione è effettuata con periodicità mensile per i primi sei mesi di circolazione del film e con periodicità trimestrale per i successivi dodici mesi. I dati sono comunicati entro il quindicesimo giorno del mese o del trimestre successivo a quello di riferimento. Copia delle rilevazioni inviate alla Direzione generale sono trasmesse anche all'impresa di produzione del film.

3. Agli effetti della produzione dei dati con le modalità sopraindicate, la Direzione generale trasmette alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), anche tramite apposito collegamento telematico, il flusso continuo ed aggiornato dei dati relativi alle pellicole immesse nel circuito cinematografico, a seguito di rilascio di nulla osta di revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni.

4. La rilevazione per ciascun film deve contenere, oltre agli elementi identificativi dell'opera, dell'impresa di produzione e dei soggetti destinatari dei contributi, risultanti dal pubblico registro per la cinematografia, gli incassi lordi del film nel periodo di rilevazione ed il montante complessivo degli incassi aggiornato all'ultimo periodo di rilevazione.

5. Come corrispettivo per il servizio, ove reso nei termini indicati di cui al comma 2, spetta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) una percentuale, comprensiva di IVA, dello 0,96% dell'ammontare dei contributi previsti all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo, da versare alla SIAE in sede di liquidazione all'impresa di produzione del film.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo, il presente decreto si applica ai film per i quali è stata presentata istanza per l'ammissione ai benefici di legge di cui all'art. 9 del decreto legislativo a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 dicembre 2010 di sospensione dell'efficacia del d.m. 16 luglio 2004 e successive modificazioni, citato in premessa.

2. I commi da 1 a 3 dell'art. 2 del presente decreto trovano applicazione a partire dall'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2013.

3. L'art. 4, comma 2, del presente decreto si applica anche ai film per i quali è stata presentata istanza per l'ammissione ai benefici di legge di cui all'art. 9 del decreto legislativo prima della data di cui al comma 1. A tali film si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al d.m. 16 luglio 2004, e successive modificazioni.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, il d.m. 16 luglio 2004, e successive modificazioni, nonché il relativo d.m. 30 dicembre 2010 di sospensione del medesimo a partire dal 1° gennaio 2011, sono abrogati, fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo.

5. A decorrere dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 22 marzo 2012, recante modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 febbraio 2013

Il Ministro: ORNAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 280

Tabella A di cui all'art. 2, comma 2 – Scaglioni progressivi di incassi e relative aliquote

SCAGLIONE DI INCASSI	Aliquota
1-1.000.000 EURO	**22,5%**
1.000.001-2.000.000 EURO	**20%**
2.000.001-3.000.000 EURO	**17,5%**
3.000.001-4.000.000 EURO	**15%**
4.000.001-5.000.000 EURO	**12,5%**
5.000.001-10.000.000 EURO	**10%**

Gli importi derivanti dall'applicazione della presente Tabella sono maggiorati del 5% nel caso di lungometraggi riconosciuti di interesse culturale. Tale maggiorazione si applica anche per i film usciti in sala nel periodo tra il 1° giugno ed il 30 settembre, nonché a quelli selezionati nelle sezioni ufficiali dei principali festival cinematografici individuati con Decreto del Direttore Generale per il cinema, su conforme parere della Commissione per la Cinematografia – Sottocommissione riconoscimento interesse culturale.

13A02269

DECRETO 8 febbraio 2013.

Composizione e attività della Commissione per la cinematografia, nonché modalità di valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, ed in particolare gli artt. 8 e 27, comma 8;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 18 aprile 2012, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo, recante «Composizione e attività della Commissione per la cinematografia, nonché modalità di valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche»;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalità tecniche in esso contenute;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Composizione della Commissione per la cinematografia

1. La Commissione per la cinematografia, d'ora in avanti: Commissione, è presieduta, in seduta plenaria e nelle sue articolazioni, dal Direttore generale per il cinema, ed è composta:

a) dalla sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, suddivisa in apposite sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di contributo assegnabile, nonché alla valutazione delle sceneggiature di cui all'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo;

b) dalla sottocommissione per la promozione e per i film d'essai, che, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'art. 19 del decreto legislativo, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto già valutato dalla sottocommissione di cui alla lettera *a)*, ed i requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del decreto legislativo; provvede all'individuazione dei film d'essai.

2. I membri della Commissione sono scelti per due terzi dal Ministro per i beni e le attività culturali e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'àmbito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera *a)*, è costituita, oltre che dal Presidente, da quattro esperti di comprovata esperienza, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, così ripartiti:

a) due componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, critici e professionisti del settore cinematografico;

b) un componente nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio;

c) un componente nel settore finanziario o legale con riguardo alla produzione e distribuzione cinematografica.

4. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, operante nell'àmbito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera *a)*, è costituita, oltre che dal Presidente, da sei esperti di comprovata esperienza, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, così ripartiti:

a) tre componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, critici e professionisti del settore cinematografico;

b) due componenti nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio;

c) un componente nel settore finanziario o legale con riguardo alla produzione cinematografica.

5. La sezione per la promozione, operante nell'àmbito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera *b)*, è costituita, oltre che dal Presidente, da quattro componenti di comprovata esperienza nel settore della promozione della cultura cinematografica, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle sedute della sezione partecipano gli esperti designati ai sensi

dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo, nei termini ivi previsti.

6. La sezione per la verifica della rispondenza sostanziale delle opere riconosciute di interesse culturale e per l'individuazione dei film d'essai, operante nell'àmbito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera *b)*, è costituita, oltre che dal Presidente, da quattro componenti di comprovata esperienza nei vari settori delle attività cinematografiche, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. I componenti della Commissione durano in carica due anni, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle sezioni medesime.

Art. 2.

Attività della Commissione per la cinematografia

1. Le sezioni sono convocate dal Presidente della Commissione, anche per via telematica, con indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della seduta, almeno sette giorni lavorativi prima della riunione, salvo casi di motivata urgenza.

2. Il Presidente può riunire la Commissione in seduta plenaria, per particolari esigenze di carattere generale e per le attività di indirizzo e coordinamento.

3. Ciascuna sezione si avvale di un segretario individuato dal Direttore generale per il cinema tra i funzionari in servizio presso la Direzione stessa.

4. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi si riunisce in sede deliberativa tre volte l'anno, entro il 30 aprile, il 30 settembre ed il 31 dicembre. A fini istruttori, sono convocate apposite sedute per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati.

5. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al comma 4 sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i seguenti termini perentori: 31 gennaio per la seduta da tenersi entro il 30 aprile, 31 maggio per la seduta da tenersi entro il 30 settembre e 30 settembre per la seduta da tenersi entro il 31 dicembre.

6. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e seconde e dei cortometraggi si riunisce in sede deliberativa tre volte l'anno, entro il 15 aprile, il 15 settembre ed il 15 dicembre. A fini istruttori, sono convocate apposite sedute per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati.

7. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al comma 6 sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i seguenti termini perentori: 15 gennaio per la seduta deliberativa da tenersi entro il 15 aprile, 15 maggio per la seduta da tenersi entro il 15 settembre e 15 settembre per la seduta da tenersi entro il 15 dicembre.

8. Con riferimento alle attività della sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, pareri istruttori possono essere resi dai componenti delle relative sezioni al Presidente della Commissione al fine della formulazione del parere di competenza, anche per via telematica o con gli strumenti della teleconferenza o della videoconferenza.

9. Con riferimento alle sedute di audizione di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo, il Presidente può delegare un dirigente della Direzione generale per il cinema a rappresentarlo per tutta o parte della seduta, fermo restando che, in tali casi, le funzioni di presidenza sono assunte dal componente della Commissione più anziano presente.

10. La sezione per la promozione valuta l'ammissibilità ai contributi di cui all'art. 19 del decreto legislativo, nonché l'importo assegnabile a ciascuna istanza, e si riunisce in sede deliberativa una volta l'anno, entro il 31 luglio.

11. La sezione per l'individuazione dei film d'essai e per l'accertamento dei requisiti per la concessione dei benefici di legge valuta la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto filmico già valutato dalle sezioni di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo e la sussistenza dei requisiti previsti all'art. 9 del decreto legislativo. È convocata a cadenza mensile, salvo diverse esigenze rilevate dal Direttore generale per il cinema. La medesima sezione è convocata per l'esame dei film d'essai, come definiti all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo, secondo le esigenze rilevate dal Direttore generale per il cinema. Per le modalità di deliberazione, si applica quanto previsto all'art. 6.

12. (art. 5, comma 2-*bis*, del decreto sostituito). Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità, si considera doppio il voto espresso dal Presidente.

13. (art. 9, comma 1, del decreto sostituito). Il calendario delle attività e gli esiti delle sedute della Commissione sono comunicati dalla Direzione generale per il cinema alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e pubblicati nel sito internet della Direzione generale.

Art. 3.

Giuria per i premi di qualità

1. La giuria per i premi di qualità è composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. È componente di diritto il Direttore generale per il cinema che svolge le funzioni di Presidente. La giuria si riunisce una volta l'anno per esprimere parere sul rilascio degli attestati di qualità. Essa provvede altresì, entro i primi tre mesi di ciascun anno, alla selezione di tre progetti filmici, tra quelli riconosciuti di interesse culturale nell'anno precedente, ai quali assegnare l'incentivo speciale per la promozione e la distribuzione, previsto dall'art. 13, comma 9, del decreto legislativo.

2. I componenti della giuria durano in carica due anni, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivante dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle valutazioni della presente giuria.

3. I pareri della giuria sono assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità si considera doppio il voto espresso dal Presidente.

Art. 4.

Modalità di valutazione dell'interesse culturale - sezione lungometraggi

1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, valuta le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e dei parametri automatici relativi alla lettera *d)* del medesimo comma.

2. La sezione di cui al comma 1 definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore generale per il cinema, gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'art. 8, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo, ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale.

3. Alla qualità artistica, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura in relazione ai diversi generi cinematografici, di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il quarantacinque per cento sul punteggio complessivo.

4. Alla qualità tecnica del film, intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche del progetto, di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il dieci per cento sul punteggio complessivo.

5. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico, intesa come qualità, completezza e realizzabilità del progetto produttivo, di cui all'art. 8, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il quindici per cento sul punteggio complessivo.

6. Al criterio di cui all'art. 8, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il trenta per cento sul punteggio complessivo. Tale punteggio è calcolato sulla base dei parametri automatici riportati nelle allegate tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le tabelle B e C possono essere utilizzate in alternativa alla tabella A, rispettivamente per la valutazione dei film a contenuto documentaristico e di animazione, a richiesta delle imprese che presentano istanza di riconoscimento dell'interesse culturale.

7. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale presentate dalle imprese di produzione interessate sono corredate da apposita scheda, contenente le informazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, relative ai parametri ed agli indicatori di cui alle allegate tabelle A, B e C.

Art. 5.

Modalità di valutazione dell'interesse culturale - sezione opere prime e seconde e cortometraggi

1. La sezione per il riconoscimento delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto, valuta le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*.

2. La sezione di cui al comma 1 definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore ge-

nerale per il cinema, gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'art. 8, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo, ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale.

3. Al parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo, inteso negli stessi termini di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto, è attribuito un punteggio incidente per il cinquanta per cento sul punteggio complessivo.

4. Al parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo, inteso negli stessi termini di cui all'art. 4, comma 4, del presente decreto, è attribuito un punteggio incidente per il venti per cento sul punteggio complessivo.

5. Al parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo, inteso negli stessi termini di cui all'art. 4, comma 5, del presente decreto, è attribuito un punteggio incidente per il trenta per cento sul punteggio complessivo.

Art. 6.

Modalità di valutazione dell'interesse culturale - disposizioni comuni

1. In ciascuna seduta deliberativa viene redatto un elenco dei progetti esaminati, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. Il contributo è attribuito a quei progetti che, nell'àmbito della medesima seduta, hanno ottenuto la valutazione complessiva più elevata. Il numero dei progetti filmici riconosciuti in ciascuna seduta non può comunque dar luogo ad un importo complessivo di contributi superiore alle risorse di attuale verificata disponibilità.

2. Ai progetti cinematografici, su proposta del Presidente della Commissione, sono assegnati i punteggi sulla base della tabella D, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono riconosciuti di interesse culturale quei progetti filmici che abbiano ottenuto in ciascuno dei parametri di valutazione di cui all'art. 8, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo, un punteggio pari almeno alla sufficienza e, relativamente al solo parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*, un punteggio parziale minimo di 36 punti nel caso dei lungometraggi ovvero di 40 punti nel caso delle opere prime e seconde e dei cortometraggi.

3. Un progetto filmico che sia ritenuto, a giudizio unanime dei componenti della sezione, nella valutazione comparativa con gli altri progetti presentati, particolarmente meritevole ai sensi del parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo, ma bisognoso di ulteriori approfondimenti ai sensi dei parametri di cui all'art. 8, comma 2, lettere *b)* e *c)*, può essere rinviato, sempre per decisione unanime, alla seduta successiva, anche se appartenente all'esercizio finanziario seguente.

Art. 7.

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente decreto si applica alle istanze di riconoscimento dell'interesse culturale e di contributo presentate alla Direzione Generale per il cinema dopo il 15 settembre 2012, con riferimento alle opere prime e seconde e cortometraggi, e dopo il 30 settembre 2012, con riferimento ai lungometraggi di autori affermati.

2. Alle istanze di riconoscimento dell'interesse culturale e di contributo presentate prima dei termini di cui al comma 1, e deliberate entro il 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 settembre 2004 recante «Definizione degli indicatori del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di cui all'art. 8, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia».

3. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 2, il citato decreto ministeriale 27 settembre 2004, e successive modificazioni, è abrogato.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 18 aprile 2012 recante composizione e attività della Commissione per la cinematografia, nonché modalità di valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 febbraio 2013

Il Ministro: ORNAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 281

ALLEGATO

Tabella *A* – Film di lungometraggio

Cod. Ref.	Parametri	Valore soglia	Punteggio
A	Apporto artistico del regista	**85**	
A1	Premi vinti negli ultimi 10 anni dal regista per la regia o per il miglior film	1	35
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidatura come finalisti a premi per la regia o per il miglior film negli ultimi 10 anni	1	25
A3	Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 400mila euro negli ultimi 10 anni	1	10
A4	Premi vinti per la recitazione dal cast degli attori principali scelti dal regista negli ultimi 10 anni	1	10
A5	Candidature come finalisti per la recitazione dal cast degli attori principali scelti dal regista negli ultimi 10 anni	1	5
B	Sceneggiatore	**5**	
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura negli ultimi 10 anni	1	4
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi di sceneggiatura negli ultimi 10 anni	1	1
C	Trattamento e sceneggiatura	**10**	
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	2
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13 comma 6, del *D.Lgs. n. 28/2004*	Si	8
Totale punteggio		**100**	

I premi (regia, film, opera prima, scenaggiatura e interpretazione) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (comprese Quinzaine des Realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, Toronto, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (compresa Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, Toronto.
Sono prese in considerazione le candidature come finalisti (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Tabella *B* - Film di lungometraggio a contenuto documentaristico

Cod. Ref.	Parametri	Valore soglia	Punteggio
A	Apporto artistico del regista	**90**	
A1	Premi vinti dal regista per la regia di documentario o per il miglior documentario, negli ultimi 10 anni	1	40
A2	Premi vinti dal regista per la regia di film non documentario o per il miglior film non documentario, negli ultimi 10 anni	1	20
A3	Partecipazione di documentari diretti dal regista a festival o candidatura di documentari come finalisti a premi per la regia di documentari o per il miglior documentari, negli ultimi 10 anni	1	20
A4	Partecipazione di film non documentari diretti dal regista a festival, o candidatura di film non documentari diretti dal regista come finalisti a premi per la regia o per il miglior film, negli ultimi 10 anni	1	10
B	Sceneggiatore	**5**	
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura negli ultimi 10 anni	1	4
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi di sceneggiatura negli ultimi 10 anni	1	1
C	Trattamento e sceneggiatura	**5**	
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	1
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13 comma 6, del *D.Lgs. 28/2004*	Si	4
Totale punteggio		**100**	

I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (comprese Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, IDFA-International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinema - Vision du Reel di Nyon, Cinema du Reel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.
Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des Realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, IDFA-International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinema - Vision du Reel di Nyon, Cinema du Reel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia.
Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.
All'interno dei parametri, il termine «film» può intendersi sia come «film di lungometraggio» che come «film di cortometraggio». Deve trattarsi, comunque, di film a contenuto documentaristico.

Tabella *C* - Film di lungometraggio d'animazione

Cod. Ref.	Parametri	Valore soglia	Punteggio
A	Apporto artistico del regista	**70**	
A1	Premi vinti dal regista per la regia di film d'animazione o per il miglior film d'animazione negli ultimi 10 anni	1	40
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidatura come finalisti a premi per la regia di film d'animazione o per il miglior film d'animazione negli ultimi 10 anni	1	20
A3	Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 400mila euro negli ultimi 10 anni	1	10
B	Sceneggiatore	**20**	
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura negli ultimi 10 anni	1	15
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi di sceneggiatura negli ultimi 10 anni	1	5
C	Trattamento e sceneggiatura	**10**	
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	3
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13 comma 6 del *D.Lgs. n. 28/2004*	Si	7
Totale punteggio		**100**	

I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, Cartoons on the bay, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.
Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, Cartoons on the bay, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati.

Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.
All'interno dei parametri, il termine "film" è da intendersi come “film di lungometraggio”.

Tabella D
1) LUNGOMETRAGGI

- Valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura (discrezionale) – art. 4, comma 3

punteggio massimo attribuibile 45 (quarantacinque) punti; sufficienza con punti 27 (ventisette)

- Valutazione della qualità tecnica del film intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche (discrezionale) – art. 4, comma 4

punteggio massimo attribuibile 10 (dieci) punti; sufficienza con punti 6 (sei)

- Valutazione della coerenza delle componenti artistiche e di produzione del progetto filmico intesa come qualità, completezza e realizzabilità del progetto produttivo (discrezionale) – art. 4, comma 5

punteggio massimo attribuibile 15 (quindici) punti; sufficienza con punti 9 (nove)

- Criterio automatico di cui all'art. 8, comma 2, lettera d) del d. lgs. 28-2004 - art. 4, comma 6

punteggio massimo attribuibile 30 (trenta) punti

2) OPERE PRIME E SECONDE E CORTOMETRAGGI

- Valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura – art. 5, comma 3

punteggio massimo attribuibile 50 (cinquanta) punti; sufficienza con punti 30 (trenta)

- Valutazione della qualità tecnica del film intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche – art. 5, comma 4

punteggio massimo attribuibile 20 (venti) punti; sufficienza con punti 12 (dodici)

- Valutazione della coerenza delle componenti artistiche e di produzione del progetto filmico intesa come qualità, completezza e realizzabilità del progetto produttivo – art. 5, comma 5

punteggio massimo attribuibile 30 (trenta) punti; sufficienza con punti 18 (diciotto)

13A02270

DECRETO 8 febbraio 2013.

Modalità tecniche di sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, e in particolare gli articoli 15, 16 e 27, comma 8;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 22 marzo 2012, adottato ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo, recante modalità tecniche di sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalità tecniche in esso contenute;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012;

ADOTTA
il seguente decreto:

Capo I

ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 12 e dell'art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo, sono disciplinate nel presente decreto le modalità di intervento finanziario del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito indicato come «Ministero», per sostenere:

a) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

b) la trasformazione delle sale esistenti mediante l'aumento del numero degli schermi;

c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;

d) l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale.

2. A favore delle imprese di esercizio cinematografico, iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, ed a favore dei proprietari di sale cinematografiche, sono previsti, con le modalità, misure e condizioni fissate nel presente decreto:

a) contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria;

b) contributi in conto capitale.

3. Ai fini del presente decreto, il numero dei posti delle sale cinematografiche è individuato con riferimento a quanto indicato nelle delibere delle locali commissioni di vigilanza.

4. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

5. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il Ministero tiene conto dei programmi triennali predisposti dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche, di cui all'art. 4 del decreto legislativo.

6. Per ciascun esercizio finanziario è stabilito con decreto ministeriale l'ammontare di contributi per le istanze presentate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo nell'esercizio medesimo. Nello stesso decreto ministeriale, è stabilita, sia con riferimento alle istanze presentate a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 dicembre 2010 di sospensione dell'efficacia del d.m. 10 giugno 2004, e successive modificazioni, sia a quelle presentate in data anteriore, la quota-parte destinata ai contributi di cui al comma 2, lettera *a)*, e quella destinata ai contributi di cui al comma 2, lettera *b)*, prevedendo una sotto-quota che privilegi le sale ubicate nei centri storici delle città, come definiti nei relativi piani regolatori, e, solo per i primi due anni di applicazione del presente decreto, la digitalizzazione delle sale da uno a quattro schermi ovunque ubicate, fermo restando che eventuali risorse inutilizzate per una delle finalità sono assegnate automaticamente alle altre finalità, ovvero ad incremento per l'esercizio finanziario successivo del sottoconto relativo all'esercizio cinematografico del Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo.

7. Le risorse annualmente disponibili per le esigenze dell'esercizio cinematografico, risultanti dai provvedimenti amministrativi connessi alla ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e conseguenti al decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo, comprensive di eventuali giacenze nei relativi sottoconti del Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo medesimo, vengono utilizzate per soddisfare in ordine cronologico le istanze giacenti presso l'Amministrazione, con prioritario riferimento a quelle di cui al successivo art. 15, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.

8. Qualora le leggi successive alla emanazione del decreto di cui al comma 7, determinino una consistenza del Fondo unico per lo spettacolo inferiore o superiore a quella definita all'atto dell'emanazione di tale decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti: Ministro, provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione o aumento, in misura corrispondente alla riduzione o aumento attuata sulla somma del Fondo destinata ai contributi di cui al presente articolo.

9. Nel caso in cui l'applicazione delle percentuali stabilite all'art. 2, comma 2, e all'art. 7, comma 2, del presente decreto determini una concessione, in via teorica, di contributi per un importo incompatibile con le quote-parti individuate ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 6, il Direttore generale procederà, con proprio decreto, ad una riduzione proporzionale delle percentuali medesime che consenta, con riferimento alle istanze di cui al successivo art. 15, comma 2, primo periodo, il rispetto del sopra citato decreto ministeriale.

Art. 2.

Misura del contributo in conto interessi

1. Il contributo in conto interessi, nei limiti di cui all'art. 3 del presente decreto, è concesso per mutui o operazioni di locazione finanziaria il cui importo complessivo non sia superiore al 90 per cento dell'investimento. Al fine dell'assegnazione del contributo, le sale cinematografiche esistenti sul territorio sono ripartite in quattro tipologie: *a)* sale fino a quattro schermi ubicate nelle aree di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo; *b)* sale fino a quattro schermi diverse da quelle di cui alla lettera *a)*; *c)* sale da cinque o più schermi ubicate nelle aree di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo; *d)* sale da cinque o più schermi diverse da quelle di cui alla lettera *c)*.

2. Il contributo in conto interessi è concesso al fine di ridurre l'interesse a carico del beneficiario ad una percentuale del tasso stabilito nel contratto di mutuo o di locazione finanziaria, fissata, in relazione alle tipologie di sale di cui al comma 1 del presente articolo, nei termini seguenti: 20 per cento per le sale di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo; 25 per cento per le sale di cui al comma 1, lettera *b)*; 30 per cento per le sale di cui al comma 1, lettera *c)*; 35 per cento per le sale di cui al comma 1, lettera *d)*. Nell'ipotesi in cui il tasso convenuto nel contratto di mutuo sia superiore al tasso di riferimento fissato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le misure percentuali di cui al periodo precedente vanno rapportate al tasso di riferimento medesimo.

3. Per le sole imprese di esercizio, la misura dell'interesse a carico del beneficiario di cui al comma 2 è ridotta al 5 per cento per:

a) realizzazione o ripristino di sale cinematografiche in comuni che ne siano sprovvisti e che confinano con comuni anch'essi privi di sale;

b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti;

c) interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)* e *d)*, per le monosale ubicate in comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

4. L'ulteriore riduzione di cui al comma 3 è concessa a condizione che l'impresa di esercizio, cui è destinato il contributo, si impegni, con apposito atto d'obbligo, ad effettuare, per il periodo di concessione del medesimo, una programmazione di film riconosciuti di nazionalità italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea, pari almeno al venti per cento degli spettacoli per le monosale ed al trenta per cento degli spettacoli per le multisale.

5. Per i contratti di mutuo o di locazione finanziaria sia a tasso fisso che variabile, il tasso è quello vigente al momento del pagamento delle rate di ammortamento, e comunque non può essere superiore al tasso di riferimento, di cui al comma 2 del presente articolo, vigente alla data del pagamento.

6. Il contributo è concesso per tutta la durata del contratto e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, compreso l'eventuale preammortamento, non superiore a due anni per i contratti di durata fino a dieci anni, e non superiore a tre anni per i contratti di durata superiore a dieci anni.

Art. 3.

Parametri quantitativi

1. Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, sono stabiliti, entro il limite della spesa effettiva, i seguenti costi massimi ammissibili:

a) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una singola sala cinematografica, anche mediante contratti di leasing immobiliare, di nuova edificazione ovvero derivante da trasformazione o adattamento di immobili preesistenti, e di capienza non inferiore a cento posti, un importo pari a 800.000 euro. Per le sale di capienza superiore a cento posti, l'importo base è incrementato di 130.000 euro per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 1.550.000 euro;

b) per investimenti finalizzati al ripristino di sale non più in esercizio, un importo pari a 320.000 euro. Per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, l'importo base è incrementato di 60.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 930.000 euro;

c) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una multisala, anche mediante contratti di locazione immobiliare, di nuova edificazione ovvero derivante dalla trasformazione di una o più sale o dalla trasformazione di immobili preesistenti, l'importo è pari a 1.370.000 euro. Per ogni ulteriore sala realizzata, l'importo base è incrementato di 440.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 6.200.000 euro. Ai fini della concessione del contributo, ogni singola sala deve avere una capienza non inferiore a cento posti;

d) per investimenti finalizzati all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti, di capienza non inferiore a cento posti, ed alla creazione o al miglioramento dei servizi integrativi ed accessori, l'importo è pari a 340.000 euro. Per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, l'importo base è incrementato di 80.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 675.000 euro.

2. Nel caso in cui gli investimenti includano l'acquisto dell'area o dell'immobile da trasformare e adattare o da ripristinare, i costi massimi ammissibili di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* sono aumentati del 20 per cento e l'importo corrispondente all'acquisto non può superare la metà dei costi medesimi così incrementati. Gli importi ed i costi massimi ammissibili previsti dal comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* sono aumentati del 15 per cento nel caso di sala polivalente, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzazione per spettacoli teatrali. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è considerata nuova edificazione la struttura immobiliare o porzione di essa anche allo stadio di semilavorato, purché destinata, come prima utilizzazione, prevalentemente a sala o multisala cinematografica.

3. Le arene cinematografiche sono ammesse ai medesimi interventi, con costi massimi ammissibili ridotti nella misura del 50 per cento di quelli indicati nel comma 1.

4. Le sale di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo, di capienza contenuta tra gli ottanta ed i centocinquanta posti, sono ammesse agli interventi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* con un costo massimo ammissibile di 130.000 euro.

5. Il contributo sugli interessi dei mutui stipulati per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi può essere concesso con riferimento ad una spesa massima di un milione di euro, esclusi gli eventuali lavori di adeguamento, per i quali può essere presentata autonoma domanda.

6. In riferimento ad una medesima sala o multisala, possono essere concessi, nel corso del triennio decorrente dalla prima assegnazione, contributi per spese complessivamente non superiori a 1.550.000 euro per le sale e a 6.200.000 euro per le multisale. Per le sale e le arene di cui al comma 3 del presente articolo, restano fermi i costi massimi ammissibili indicati nel medesimo comma.

7. I contributi possono essere concessi in relazione a contratti di mutuo di importo non inferiore a 200.000 euro e contratti di locazione finanziaria di importo non inferiore a 100.000 euro. Per le arene cinematografiche gli importi sono ridotti del 50 per cento.

8. Entro i massimali di spesa ammissibile, possono essere concessi, per il medesimo investimento, per quote di spesa differenti, contributi sugli interessi a valere sia sui contratti di mutuo che sui contratti di locazione finanziaria.

Art. 4.

Domanda di contributo

1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o di locazione finanziaria, e non oltre diciotto mesi dall'apertura della sala cinematografica. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 4, sono inammissibili le domande relative a sale per le quali siano ancora in corso di erogazione contributi per mutui o locazioni finanziarie precedentemente stipulati.

2. Alla domanda sono allegate:

a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesta la titolarità dell'esercizio; la sua ubicazione ed il numero delle sale e dei posti esistenti; la tipologia degli interventi per i quali si chiede il contributo, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 3; la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge; i dati dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, competente per territorio; per le sale delle comunità ecclesiali o religiose, gli estremi della denuncia dell'esercizio di attività al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) copia autenticata del contratto di mutuo o di locazione finanziaria;

c) nel caso di acquisto di immobili, copia della nota di trascrizione dell'atto di compravendita;

d) atto d'obbligo di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 5.

Procedimento

1. L'esame delle domande, corredate della documentazione richiesta, avviene per ordine cronologico di ricezione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il Direttore generale per il cinema ne comunica all'interessato l'ammissibilità, ovvero, con provvedimento motivato, il rigetto.

3. Ove si renda necessario, il Direttore generale per il cinema, con provvedimento motivato, richiede ulteriore documentazione istruttoria. In tal caso, il termine di cui al comma 2 è sospeso e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione richiesta. Con successivo

provvedimento, adottato tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 6 a 9, del presente decreto, il Direttore generale delibera la concessione del contributo sugli interessi, determinandone la misura.

4. All'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo, è trasmessa la documentazione relativa all'accertamento dei costi degli investimenti ammessi a fruire dei contributi, effettuato da una società di certificazione di bilancio legalmente riconosciuta, scelta dall'istituto mutuante. Le relative spese sono a carico del beneficiario. La documentazione di cui al primo periodo del presente comma non è dovuta per i contributi richiesti su contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili, per i quali si applicano gli oneri dichiarativi, e le conseguenti procedure, previsti all'art. 7 del presente decreto.

Art. 6.

Liquidazione del contributo

1. I provvedimenti di concessione del contributo sono comunicati al beneficiario, al soggetto finanziatore ed all'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo.

2. Il contributo è versato in corrispondenza delle singole rate di mutuo o di locazione finanziaria. Per le rate pagate prima della deliberazione, i contributi sui relativi interessi sono liquidati contestualmente al primo versamento.

3. Il contributo è corrisposto al soggetto finanziatore in favore del beneficiario entro quarantacinque giorni dalla comunicazione da parte del soggetto finanziatore all'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo circa l'avvenuto incasso di ciascuna rata.

4. Le previsioni contenute nel presente articolo si intendono subordinate alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 6 a 9, del presente decreto.

Art. 7.

Contributi in conto capitale

1. Al fine dell'assegnazione del contributo di cui al successivo comma 2, le sale cinematografiche esistenti sul territorio sono ripartite in due tipologie: *a)* sale ubicate nelle aree di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo; *b)* sale diverse da quelle di cui alla lettera *a)*. Al medesimo scopo di cui al primo periodo, le spese alle quali è finalizzato il contributo sono ripartite in due categorie, previste dalla Tabella A allegata al presente decreto, e che ne costituisce parte integrante.

2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)* e *d)*, sono concessi, in alternativa al contributo in conto interessi, contributi in conto capitale pari: 1) per le sale di cui alla lettera *a)* del comma 1, al 60 per cento dei costi sostenuti per spese della prima categoria prevista dalla tabella A, al 40 per cento dei costi sostenuti per spese della seconda categoria; 2) per le sale di cui alla lettera *b)* del comma 1, al 50 per cento dei costi sostenuti per spese della prima categoria prevista dalla tabella A, al 30 per cento dei costi sostenuti per spese della seconda categoria. Per il ripristino di sale inattive, ovunque esse ubicate, in alternativa al contributo in conto interessi, sono concessi contributi in conto capitale pari al 60 per cento dei costi sostenuti per spese di qualsiasi categoria. I contributi sono concessi purché i costi di cui al primo periodo del presente comma non siano inferiori a 13.000 euro e non siano superiori a 130.000 euro. Il suddetto limite di 130.000 euro è elevato a 250.000 euro per multisale a due schermi, a 350.000 euro per multisale a tre schermi, a 420.000 euro per multisale a quattro schermi, a 450.000 euro per multisale a cinque o più schermi.

3. Nel caso in cui sia stata effettuata richiesta del beneficio di cui all'art. 1, comma 327, lettera *c)*, n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le aliquote percentuali di cui al comma 2 del presente articolo sono, per la parte di costo riferita agli interventi di digitalizzazione, ridotte della metà. Per i medesimi interventi non si applica l'alternatività tra contributi in conto capitale e contributi in conto interessi disposta dal precedente comma 2.

4. Entro cinque anni dall'assegnazione possono essere presentate nuove domande di contributi in conto capitale fino all'impegno dell'intero massimale di costo ammissibile. Nel caso in cui un'impresa di esercizio, che abbia usufruito di contributi in conto capitale per i quali non siano ancora decorsi cinque anni dall'assegnazione, operi un aumento di schermi, essa può chiedere i contributi di cui al presente articolo nell'ambito del massimale di costo ammissibile corrispondentemente rideterminato. Viene, di conseguenza, effettuato lo scorporo del valore dei contributi già assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle spese relative agli interventi di digitalizzazione degli impianti di proiezione.

5. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro novanta giorni dall'ultimazione degli interventi di cui al comma 1. In caso di acquisto di soli beni mobili non ricompresi nel piano degli interventi, il termine di novanta giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di acquisto dei beni mobili. Alla domanda devono essere allegati:

a) dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*;

b) dichiarazione resa dal soggetto interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta l'effettuazione degli interventi o degli acquisti ammissibili a contributo e l'importo degli stessi;

c) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto, per l'intervento interessato, il beneficio di cui all'art. 1, comma 327, lettera *c)*, n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Tale dichiarazione va effettuata anche se negativa.

6. Le domande e le dichiarazioni allegate sono trasmesse dalla Direzione generale per il cinema all'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo, perché provveda all'erogazione dei contributi, dopo le verifiche tecnico-amministrative di competenza.

7. Sono riconosciute le spese effettuate entro dodici mesi dall'inizio degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo.

8. Per le spese destinate ad ottemperare agli obblighi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, relativi al primo acquisto di misuratori fiscali, casse automatiche ed impianti ad essi connessi, è concesso un contributo straordinario in conto capitale pari al 60 per cento dei costi sostenuti, per un costo massimo per beneficiario pari a 10.000 euro. Il beneficio è concesso alle imprese di esercizio che, ai fini dell'installazione degli apparecchi, abbiano ottemperato ai termini fissati dal provvedimento n. 2003/89764 adottato dall'Agenzia delle entrate in data 9 giugno 2003.

9. Ai fini del procedimento, si applicano le medesime disposizioni previste all'art. 5, commi 1, 2 e 3, del presente decreto.

Art. 8.

Concorso tra contributi in conto interesse e contributi in conto capitale

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 3, per le sole imprese di esercizio, e fermi restando i costi massimi ammissibili di cui al presente decreto, è ammissibile, per quote diverse di spesa dell'investimento effettuato, il concorso tra contributi in conto interesse e contributi in conto capitale, nel rispetto della condizione di cui all'art. 15, comma 4, del decreto legislativo.

Art. 9.

Modalità tecniche di controllo e revoca dei contributi

1. La Direzione generale per il cinema procede a verifiche tecniche ed amministrativo-contabili, anche a campione, sugli interventi ammessi a contributo.

2. Con provvedimento del direttore generale per il cinema è disposta la revoca dal contributo, e si provvede al recupero, totale o parziale, delle somme già versate, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di concessione del contributo, in caso di violazioni di legge o del presente decreto, e comunque:

a) in caso di presentazione di dichiarazione di cui all'art. 4 o di relativa documentazione non veritiera, salve le eventuali sanzioni penali, e fermo il disposto dei commi 3 e 4;

b) in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 2, comma 4;

c) in caso di mancato completamento dell'intervento cui si riferisce il contributo entro due anni dal provvedimento di concessione del medesimo. È ammessa, per una sola volta, la proroga di tale termine per eccezionali e documentate esigenze.

3. Il beneficiario del contributo in conto interessi decade dal contributo stesso nel caso di cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile o di cessazione definitiva dell'attività avvenuta nel corso del periodo di ammortamento del contratto di mutuo o di leasing. Qualora il mutamento della destinazione d'uso o la cessazione definitiva dell'attività siano avvenuti entro tre anni dal provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario è tenuto anche alla restituzione delle somme già percepite, aumentate degli interessi legali.

4. Il beneficiario del contributo in conto capitale decade dal contributo stesso nel caso di cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile o di cessazione definitiva dell'attività avvenuti entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

5. L'amministrazione, nei casi di cui al comma 2, lettera *a)*, esclude il responsabile da ogni futuro contributo previsto dalla legge in favore dell'esercizio cinematografico.

Art. 10.

Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di periodicità triennale, sentita la Consulta territoriale di cui all'art. 4 del decreto legislativo, sono confermati o eventualmente rivisti i valori e le percentuali di cui agli articoli 2, 3 e 7 del presente decreto, nonché le voci della tabella A ad esso allegata.

2. Le imprese che effettuino una rinegoziazione del contratto di mutuo, anche con istituto di credito diverso da quello originario, possono essere ammesse al contributo in conto interessi purché il nuovo contratto comporti un minor onere per l'Amministrazione. A tal fine: *a)* il periodo di erogazione del contributo non può essere superiore a quello previsto dall'art. 2, comma 6, del presente decreto, tenendo, altresì, conto del periodo già intercorso a fronte del contratto di mutuo originario; *b)* il capitale su cui commisurare il contributo non può essere superiore al capitale residuo del mutuo originario.

3. Ai fini di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, le imprese presentano istanza alla Direzione generale per il cinema entro 60 giorni dalla data di rinegoziazione del mutuo, allegando copia autenticata del contratto intervenuto con l'istituto di credito.

Capo II

Industrie tecniche cinematografiche

Art. 11.

Oggetto

1. A valere sulle risorse di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo, eventualmente assegnate a tale scopo da parte del Ministro, sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi per gli investimenti relativi alla realizzazione tecnica di film di produzione nazionale, effettuati dalle industrie tecniche cinematografiche iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo.

2. Per industria tecnica cinematografica si intende l'impresa specializzata che offre lavorazioni e servizi alle imprese di produzione e distribuzione cinematografica, con riguardo, tra gli altri, ai seguenti settori operativi: teatri di posa; noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di ripresa; automezzi specializzati di servizio alle riprese cinematografiche; stabilimenti di sviluppo e stampa; montaggio, post-produzione ed effetti speciali; produzione di dvd da pellicola; sincronizzazione; sonorizzazione e mixage; restauro di prodotti filmici e servizi ausiliari.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, per ciascun esercizio finanziario è stabilito con il decreto ministeriale di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, l'ammontare di contributi per le istanze presentate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo nell'esercizio medesimo.

Art. 12.

Domande per la concessione dei benefici

1. Per la concessione dei benefici previsti all'art. 11, le imprese interessate presentano apposita domanda alla Direzione generale per il cinema, che provvede ad esaminarle entro i successivi trenta giorni, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Ai fini della ricevibilità, le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

a) certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, dalla quale risulti l'esistenza dell'impresa da almeno tre anni e la correntezza della sua attività, ovvero dichiarazione sostitutiva in tal senso, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) dichiarazione, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 13, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*.

Art. 13.

Ammissibilità ai benefici

1. Sono ammesse ai benefici le imprese che all'atto della domanda abbiano i seguenti requisiti:

a) esercizio dell'attività di impresa da almeno tre anni;

b) partecipazione alla realizzazione tecnica, anche parziale, di almeno tre film;

c) regolare assolvimento degli obblighi di restituzione per i finanziamenti concessi o in corso di erogazione da parte dello Stato;

d) per i soli teatri di posa, conseguimento delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di agibilità e sicurezza.

Art. 14.

Determinazione dei benefici

1. A favore delle industrie tecniche cinematografiche sono concessi mutui decennali per un importo massimo ammissibile pari al 70 per cento del costo dell'investimento, ad un tasso di interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento indicato nel decreto del Ministro per le attività produttive, adottato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in vigore al momento della stipula del mutuo. Per gli investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica, l'importo del finanziamento può raggiungere il 90 per cento del costo dell'investimento ed è concesso ad un tasso di interesse pari al 30 per cento del predetto tasso di riferimento.

2. I mutui di cui al comma 1 sono concessi secondo i seguenti parametri di riferimento:

a) per imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile è pari a cinque milioni di euro;

b) per imprese con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile è pari a 2.500.000 euro.

3. Il finanziamento è concesso anche per l'acquisto dei beni strumentali individuati da apposito provvedimento del Direttore generale per il cinema.

4. Entro i limiti di costi massimi ammissibili di cui al comma 2, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, con durata non inferiore a 36 mesi stipulati per gli investimenti effettuati per la realizzazione di film di produzione nazionale, compresi gli investimenti relativi ai beni strumentali indicati al comma 3. I contributi sono concessi nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario al 25 per cento del tasso definito nel contratto di stipula del mutuo, ovvero al 20 per cento per gli investimenti caratterizzati da un contenuto di alta innovazione tecnologica. Il tasso di riferimento è quello indicato nel decreto del Ministro per le attività produttive, adottato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

5. I benefici sono revocati e le somme già erogate sono restituite, aumentate degli interessi legali, in caso di riduzione del numero di dipendenti durante il periodo in cui ha corso il finanziamento.

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 15.

Disposizione transitoria

1. I commi da 6 a 9 dell'art. 1 del presente decreto trovano applicazione a partire dall'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2013.

2. Il presente decreto si applica alle istanze presentate a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 dicembre 2010 di sospensione dell'efficacia del d.m. 10 giugno 2004, e successive modificazioni, citato in premessa. Alle istanze presentate prima di tale data si applica il d.m. 10 giugno 2004, e successive modificazioni.

3. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, il d.m. 10 giugno 2004, e successive modificazioni, nonché il relativo d.m. 30 dicembre 2010 di sospensione del medesimo a partire dal 1° gennaio 2011, sono abrogati.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 22 marzo 2012, recante modalità tecniche di sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 febbraio 2013

Il Ministro: ORNAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 282

ALLEGATO

Tabella A – Spese di cui all'art. 7, comma 1

PRIMA CATEGORIA

1) impianti di proiezione digitali; impianti di proiezione stereoscopica; impianti audio digitali; accessori dei suddetti impianti

2) impianti di climatizzazione

3) poltrone con larghezza minima di cm. 58

4) impianti e attrezzature di biglietteria automatica

5) opere ed impianti destinati alla produzione di energia e al risparmio energetico

SECONDA CATEGORIA

Tutte le spese per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. *c)* e *d)*, diverse dalle spese indicate nella prima categoria

13A02271

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-SON-018) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.